

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Legge Quadro
n° 380
in materia di edilizia

Riordino
in base alla Legge Marzano
n° 239 del 23/08/2004

(Parti relative gli impianti tecnologici)

INDICE

3_ Premessa

4_ **Voce A) Riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici**

4_ Art. 2 (L) - Imprese abilitate

4_ Art. 4 (L) - Progettazione degli impianti

5_ Art. 10 (L) - Deposito presso lo sportello unico del progetto, della dichiarazione di conformità o dell'attestazione di collaudo

6_ Art. 11 - Collaudi e verifiche

6_ Art. 11 - Accertamenti e verifiche

7_ Art. 20 - Sportello unico

8_ Art. 25 - Sanzioni

8_ Art. 26 - Verifiche

10_ **Voce B) Promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori, garantendo una effettiva sicurezza**

11_ Art. 4 - Attività dei Comuni e delle Province 13

12_ Art.....Principi generali di sicurezza, modalità di esecuzione delle verifiche degli impianti 14

14_ Conclusioni

15_ Allegati: Testo Unico -Versione 8 marzo 2005

Decreto Legislativo per la promozione di un reale sistema di verifica degli impianti all'interno degli edifici del 21, gennaio, 2005

Decreto Legislativo per la promozione di un reale sistema di verifica degli impianti all'interno degli edifici del 8, marzo, 2005

Osservazioni e proposte modificative 11, febbraio,2005

Tabelle esplicative del numero di verifiche annue

PREMESSA

In base alla legge 23/8/2004 n. 239, (legge Marzano) il Ministero delle Attività Produttive è stato delegato a fornire al Ministro, un Decreto Legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (art. 44):

Voce A) : riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

Voce B) : promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori, garantendo una effettiva sicurezza.

Per raggiungere questi obiettivi il Ministero delle Attività Produttive ha ritenuto di costituire una **commissione consultiva** composta dai principali operatori del settore impiantistico, innanzitutto dall'UNI e dal CEI e inoltre dai rappresentanti dei vari settori (ANIE, ANCE, ASSISTAL, CONFARTIGIANATO, CONFEDILIZIA, ASSOTECNICA, CNI, CNPI (Periti Industriali) e molti altri enti).

Il CNI ha designato a rappresentarlo e a studiare i vari problemi il Consigliere nazionale **Giancarlo Giambelli** coadiuvato dai colleghi **Marco Belardi**, **Alberto Cantoni** e **Giordano Zappa**.

La Commissione consultiva, si è riunita circa una ventina di volte tra dicembre e oggi a Milano presso le sedi UNI e CEI, a Roma presso il Ministero delle Attività Produttive.

Nel corso delle riunioni, la cui durata era anche di un'intera giornata, partecipava all'incontro un numero consistente dei rappresentanti dei vari enti; ogni partecipante manifestava diverse e contrastanti opinioni in relazione agli interessi che era chiamato a sostenere.

Oltre ad aver partecipato a tutte le riunioni di cui sopra, la commissione ha svolto molte riunioni nel proprio ambito al fine di valutare ed esaminare le proposte che via venivano formulate dalle varie parti e pervenire complessivamente a soluzioni, anche di compromesso, che in ogni caso salvaguardassero il prestigio e l'attività professionale degli ingegneri.

Per gli Ordini professionali, in particolare quello degli Ingegneri, e per il Collegio dei periti, le azioni svolte hanno consentito di raggiungere i seguenti risultati positivi:

Voce A) Riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici

In allegato il testo finale del Ministero delle Attività Produttive con le osservazioni ed assunzioni discusse nelle attività di Commissione di cui sopra; qui di seguito, in estratto, i soli articoli di interesse per la categoria degli Ingegneri liberi professionisti con evidenziazione delle risultanze ad oggi ottenute, nella speranza che non subiscano ripensamenti e/o modifiche nella stesura ed approvazione finale.

Art. 2 (L) - Imprese abilitate (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 2)

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti, che potrà svolgere tale funzione per una sola impresa abilitata.

COMMISSIONE CONSULTIVA CNI

Il comma 2, nell'ultimo capoverso riporta che " ... responsabile tecnico che abbia tali requisiti, che potrà svolgere tale funzione per una sola impresa abilitata." Questa puntualizzazione voluta vuole sanare le incresciose situazioni di tecnici responsabili che hanno assunto incarichi da più ditte installatrici; l'incarico di responsabile tecnico comporta un pieno coinvolgimento nella attività della ditta e non può essere svolto con prestazioni part-time.

Art. 4 (L) - Progettazione degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 6)

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) e h) dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche o specialistiche

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati dall'articolo 14 e dai decreti ministeriali di cui all'articolo 26.

3. I progetti degli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. I progetti conformi alle norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) sono considerati realizzati a regola d'arte.

COMMISSIONE CONSULTIVA CNI

L'articolo è rimasto nella sua versione originale senza alcuna modifica; a completamento l'aggiunta del comma 3 che qualifica il progetto a regola d'arte se conforme alle norme tecniche dettate da UNI e CEI. L'aver mantenuto il vecchio disposto di legge è di estremo interesse per la categoria ed in particolar modo per i professionisti di estrazione " impiantistica" che vedono riconosciuta la professionalità acquisita e che mantengono un ruolo riconosciuto nella progettazione impiantistica civile ed industriale.

Art. 10 (L) - Deposito presso lo sportello unico del progetto, della dichiarazione di conformità della attestazione di collaudo (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 13)

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g) e h) dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita prima dell'inizio dei lavori presso lo sportello unico comunale di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del Comune ove ha sede l'impianto, il progetto **definitivo** di rifacimento dell'impianto al di sopra dei limiti indicati dall'articolo 4. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'impresa deposita presso il medesimo sportello unico la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo degli impianti installati ove previsto dalle norme vigenti.

COMMISSIONE CONSULTIVA CNI

L'art. riprende quanto allora previsto con un importante modifica "il deposito del progetto prima dell'inizio dei lavori" invece del deposito entra trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

Questa importante variazione è stata proposta e voluta per **valorizzare** il progetto, progetto che deve esserci prima dell'inizio dei lavori, a firma di professionista abilitato (vedi art. 4), progetto, che come definito nel successivo articolo **20**, sarà un **Preliminare** nella fase di richiesta o comunicazione alla Autorità, **Definitivo** prima dell'inizio delle opere.

Permetterà inoltre di ottenere due grossi vantaggi;

- avere prima dell'inizio delle opere un progetto specifico degli impianti che, se ancorchè in modalità di **definitivo** e non di esecutivo, definirà tutte le caratteristiche tecniche dell'opera da realizzarsi, l'inserimento nella costruzione, lo studio di soluzioni appropriate e ben inserite ed imporrà alle ditte di installazione un rispetto di realizzazione e di preventivazione,

- modificherà la attuale prassi di esecuzione delle opere che attualmente penalizza l'opera degli impianti in genere a favore della parte civile in quanto è consuetudine, per le opere minori, di interessare a lavori iniziati le ditte installatrici per la realizzazione, senza un preventivo studio, degli impianti con risultati scadenti e soprattutto con una penalizzazione economica e gestionale.

Non da meno l'aver il progetto prima dell'inizio delle opere procurerà altri vantaggi :

- avere traccia degli impianti realizzati e non schemi insignificanti e spesso non corrispondenti al vero realizzati, quanto lo erano, a fine lavori;
- moralizzare l'attività non professionale della concessione di firma su elaborati grafici che nulla hanno a vedere con il " progetto".

Questa impostazione responsabilizzerà la ns. categoria dandole una visibilità; certamente queste responsabilità dovranno essere ben evidenziate; richiederanno un approfondimento professionale sia dal punto di vista tecnico che etico, un maggior controllo e richiederanno una verifica tariffaria delle prestazioni.

Altro passo importante dell'articolato è nell'ultimo capoverso del testo dove si è voluto definire con chiarezza le incombenze della ditta installatrice , " Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa deposita presso il medesimo sportello unico la dichiarazione di conformità" e se previsto dalle Norme vigenti l'obbligo del " collaudo degli impianti installati " ovviamente , anche se non specificatamente scritto, da parte di professionista abilitato.

L'articolato della vecchia legge 46 prescriveva il deposito della dichiarazione di conformità o il collaudo ove previsto. Questo ammetteva in caso di collaudo la non consegna della dichiarazione di conformità da parte della ditta installatrice, creando nel tempo i tanti problemi che oggi incontriamo su tanti impianti che non hanno tracce di Certificazione e di collaudo.

Art. 11 - Collaudi e verifiche (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 14)

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, in casi specifici, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze di cui all'articolo 4, comma 1, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 26.
2. Per gli impianti di cui al comma 1 lettera g) dell'articolo 1, le modalità di esecuzione del collaudo, i requisiti dei soggetti ad esso autorizzati e le modalità di inoltro della documentazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno.
3. L'attestazione di collaudo deve essere rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

COMMISSIONE CONSULTIVA CNI

Con una nostra comunicazione in data 16, marzo c.a. all'ing. Paolo Cavanna, referente del Ministero, abbiamo proposto la riscrittura dell'articolo come segue modificando la parola **Collaudi** con **Accertamenti** per ovviare alla incongruenza presente nella ex Legge 46/90 che individuava in modo errato l'attività di accertamento dei comuni, delle unità sanitarie, dei comandi dei vigili del fuoco, ecc., con i collaudi che sono attività specifiche dei liberi professionisti.

Art. 11 - Accertamenti e verifiche (Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 14)**1. Accertamenti:**

1.1 I comuni, le unità sanitarie locali, hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze di cui all'articolo 4, comma 1, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 26. per eseguire accertamenti, ove previsti, e per constatare la rispondenza degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente;

1.2 I comandi provinciali dei vigili del fuoco, per gli impianti di cui al comma 1 lettera g) dell'articolo 1, hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti i cui requisiti sono definiti con decreto del Ministero dell'Interno.

2. Verifiche:

2.1 Le verifiche all'interno degli edifici, atte a constatare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, alla coerenza di quanto certificato con la Dichiarazione di conformità, verranno attuate dalla Province avvalendosi dell'opera dei liberi professionisti, secondo i criteri di estrazione definiti dall'Autorità per l'Energia in accordo con il Ministero delle Attività Produttive, secondo quanto previsto con Decreto legislativo.

Si è cercato con tutta la forza possibile di mettere ordine nelle definizioni e nelle prestazioni previste dal disposto di legge per scindere la prestazione di **Collaudo**, attività questa prevista, per le opere pubbliche, per Legge in precise circostanze e opzionale, a discrezione della committenza, per le opere private, da altre forme di controllo e verifica delle opere realizzate.

Aspettativa della Legge 46/90 ed oggi della Legge QUADRO sulla Edilizia n.380 è la sicurezza degli impianti, garantire la salvaguardia fisica dell'utilizzatore, realizzare impianti a Norma, rispettosi delle disposizioni tecniche, completi e ben realizzati.

Per accertare quanto sopra la Legge 46/90 aveva previsto con l'art. 14 con titolo "**Verifiche**" che nel comma 1 così si esprimeva:

Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti....., i comuni, le unità sanitarie locali, ecc. hanno facoltà di avvalersi

Questa disposizione non è mai stata messa in atto e ad oggi nessuna " Verifica " è stata commissionata.

Con la nuova riscrittura dell'articolo, attenti nel mantenere e valorizzare quanto era stato già scritto nella Legge 46/90 (avvalersi della possibile collaborazione dei **liberi professionisti**^①), si auspica che:

- a) i comuni, o le unità sanitarie locali per eventuali esigenze proprie dovessero accertare la conformità di alcuni impianti hanno un disposto di legge che gli permette di sopperire in mancanza di proprio personale;
- b) I vigili del fuoco, servendosi degli elenchi di accreditamento previsti dalla norma, hanno, anche loro, la facoltà di avvalersi della possibile collaborazione di liberi professionisti;
- c) regolamentando le " Verifiche " che vedranno, se accolta la proposta di cui alla Voce "b", l'impegno professionale della ns. categoria.

N.B. L'impegno della commissione sarà profuso nel monitorare e partecipare ai prossimi lavori di stesura dei Decreti di completamento del disposto di Legge.

^① Per l'ambito degli impianti questo disposto è stato il primo che riconosceva la competenza professionale di liberi professionisti; a seguito di questo, come previsto dalla Legge, si sono predisposti gli elenchi dei professionisti per competenza di impianto, e gli Ordini hanno collaborato per attestarne le competenze. A tale proposito i membri della commissione, riscuotendo assenso, hanno indicato al ministero la necessità di riqualificare gli Elenchi dei Professionisti, azzerando gli esistenti che per molti casi non rispettano le caratteristiche ai cui la Legge tende, dettando nuove regole di ammissione.

Art. 20 - Sportello unico

1. Lo sportello unico di cui al comma 1 dell'articolo 10 inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio della circoscrizione ove ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.

2. Per gli interventi sottoposti all'obbligo del progetto, di cui all'articolo 4, che richiedano interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, contestualmente alla relativa documentazione ed elaborazione progettuale deve essere depositato il progetto preliminare degli interventi da realizzare presso lo sportello unico comunale. È fatto obbligo di presentare il progetto definitivo prima dell'inizio dei lavori.

COMMISSIONE CONSULTIVA CNI

Nel comma 2 si è voluto riaffermare la centralità del progetto come atto fondamentale di qualsivoglia intervento, pubblico o privato, che lo richieda per requisiti tecnici. Quanto scritto e voluto ha lo scopo di regolamentare l'iter progettuale dell'opera pubblica o privata, iter che coinvolgerà il **professionista** da subito con la predisposizione di un progetto PRELIMINARE degli impianti^② da allegare contestualmente alla consegna della " **denuncia di inizio di attività**"^③, e la predisposizione e consegna del progetto DEFINITIVO^③ prima dell'inizio dei lavori (apertura del cantiere).

Ne consegue ovviamente che il coinvolgimento dell'opera professionale garantirà una maggiore affidabilità dell'impianto e quindi lo renderà più sicuro ed a norma.

E' conosciuto come sia importante intervenire da subito nello studio degli impianti e non a progetto architettonico predisposto; il coinvolgimento permetterà la predisposizione di adeguati spazi per gli impianti, la possibilità di realizzare impianti mirati ed adatti alle strutture interessate con possibili maggiori valori aggiunti quali ad esempio il risparmio energetico, ecc.

^② Progetto PRELIMINARE: (D.P.R. n° 554 21, dicembre,1999) relazione illustrativa dell'intervento, relazione tecnica, planimetria generale e schemi grafici, calcolo sommario della spesa.

^③ Progetto DEFINITIVO; (D.P.R. n° 554 21, dicembre,1999) relazione descrittiva dell'intervento, relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici, calcoli preliminari degli impianti, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, computo metrico estimativo.

Art. 25 - Sanzioni (D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 7)

1. Le sanzioni amministrative, di cui all'articolo 12, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro di giustizia, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e tenuto conto della svalutazione monetaria.

3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio o alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, che provvede alla conseguente iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta del registro delle imprese e dell'albo delle imprese artigiane.

5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

COMMISSIONE CONSULTIVA CNI

Importante è quanto scritto al comma 5 dell'articolo; come sopra già indicato il coinvolgimento professionale comporterà anche regole diverse che il C.N.I. dovrà dettare. Certamente la professione dell'impiantista, ingegnere industriale, dovrà trovare maggiore attenzione sia nella formazione universitaria che post-laurea. Necessiterà predisporre informazione specifica sulla attività di progettazione che, se anche dettata dalla nuove norme sui lavori pubblici (lex 554/99) ancora oggi, a parere dello scrivente, è scarsa e poco attuata.

Art. 26 - Verifiche (D.M. 22 aprile 1992 - D.M. 6 aprile 2000)

1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 11, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro delle Attività produttive.

2. **Il collaudo** **Le verifiche** degli impianti **può deve** essere effettuato **a** cura di professionisti, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia.

3. Con decreto del Ministro delle Attività produttive, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.

COMMISSIONE CONSULTIVA CNI

Con una nostra comunicazione in data 16, marzo c.a. all'ing. Paolo Cavanna, referente del Ministero, abbiamo proposto la riscrittura dell'articolo come sopra indicato con l'eliminazione delle parole in **blu** e la sostituzione con quelle in **rosso**.

Come successivamente verrà riferito, con notifica all'ing. Paolo Cavanna, il CNI non concorda e non avalla lo scritto del Ministero (vedi successiva voce "b"); quanto qui puntualizzato vuole solo sistemare il testo proposto con coerenza con quanto scritto in precedenti articoli.

Importante quanto scritto e voluto nel comma 3; la necessità di rivedere e scrivere le nuove regole di accreditamento dei colleghi professionisti nasce dall'esperienza maturata in questi anni nella gestione degli Elenchi.

Diverse le procedure e valutazioni di accreditamento dei colleghi in uso nei vari Ordini; la non definizione delle regole da parte del Ministero ha permesso l'inserimento di colleghi con esperienze professionali non adeguate, senza un preciso e dedicato curriculum professionale in ambito impiantistico; casi eclatanti sono stati riferiti dal Ministero.

Voce B) Promozione di un reale sistema di verifica degli impianti di cui alla lettera a con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori, garantendo una effettiva sicurezza.

Maggiori problematiche vi sono state relativamente alla voce b) sulle quali le divergenze di valutazione del responsabile del Ministero, Ing. Cavanna, (appoggiato anche da vari dei gruppi di partecipanti) e le nostre valutazioni non sono riuscite ad essere compensate e sono giunte a un punto morto.

La nostra posizione (vedi testo allegato " **Decreto Legislativo per la promozione di un reale sistema di verifica degli impianti all'interno degli edifici del 21, gennaio, 2005**) è netta, chiara e documentata e si attesta sul fatto che le verifiche, per ragioni di competenza, devono essere effettuate da liberi professionisti, secondo le rispettive preparazioni, i cui nominativi verranno estratti dagli Enti preposti alle verifiche (Province - Comuni), con criteri da definirsi, dagli elenchi depositati presso le Camere di Commercio, predisposti ed aggiornati con la collaborazione degli Ordini professionali.

La proposta, se pur discussa più volte in assisi presso il Ministero ha trovato contrarie le associazioni artigiane che mal vedono il controllo tecnico sul loro operato.

La posizione del Ministero (vedi testo allegato " **Decreto Legislativo per la promozione di un reale sistema di verifica degli impianti all'interno degli edifici del 8, marzo, 2005**) attribuisce competenze di verifica alle **Province** ed ai **Comuni** con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in particolare per quanto riguarda gli impianti elettrici ed a gas situati negli edifici.

Questo schema di attuazione delle verifiche penalizza il nostro coinvolgimento e va contro a quanto già scritto nel testo (all'art .14) della 46/90.

Le Province attueranno, infatti, le verifiche servendosi di " **organismi di ispezione di Tipo A** " che potranno, come indicato, avvalersi di liberi professionisti, (n.d. visti i numeri delle verifiche attuabili e gli importi di remunerazione non ci sarà nessun interessamento di liberi professionisti), mentre i Comuni, con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attueranno le verifiche servendosi dei liberi professionisti, (anche in questo caso i numeri fanno capire che l'operato dei liberi professionisti sarà minimo)

Nel commento al testo proposto dal Ministero, (vedi testo allegato " **Osservazioni e proposte modificative 11, febbraio, 2005**) sono riportati in chiaro e specifico le osservazioni mosse dalla nostra commissione a nome del C.N.I., supportate anche da un parere legale.

La Commissione, inoltre, ha consegnato al Ministero anche una serie di tabulati riportanti le proiezioni (numeri) delle Verifiche che si attuerebbero in un anno solare applicando le percentuali indicate, dimostrando che l'ipotizzata attività degli " **organismi di ispezione di Tipo A** " non ha ragione d'essere e che il loro utilizzo comporterebbe una elevata dispersione economica e costi che meglio potrebbe essere spesi se i verificatori in campo fossero i soli PROFESSIONISTI.

Qui di seguito si riporta il testo del solo dell'art. 4 dove sono evidenziati in **rosso (parti modificate)** e **blu (parti eliminate)** le osservazioni mosse al Ministero per rendere il testo, si sottolinea nuovamente da NOI non condiviso, coerente con il disposto presentato.

Art. 4 - Attività dei Comuni e delle Province

COMMISSIONE CONSULTIVA CNI

I criteri di estrazione dei clienti finali da verificare saranno definiti dall'Autorità per l'Energia con apposita delibera in accordo con il Ministero delle Attività Produttive per le diverse tipologie di impianto.

Le Province provvedono annualmente ad estrarre dagli elenchi trasmessi dalle Società fornitrici di energia di cui all'art. 3, gli identificativi degli impianti di cui all'art. 1 relativi alle lettere **a)** ed **e)** da assoggettare a verifiche.

(durante il primo anno di applicazione) A partire dall'anno 2006 debbono essere usati i seguenti criteri di estrazione: 0,10% delle nuove forniture; 0,10% delle modifiche di forniture; 0.5% delle forniture esistenti.

1) Le singole Province, comunicano ai Comuni con numero di abitanti inferiore a 5000, gli identificativi dei clienti finali estratti; per i Comuni con numero di abitanti superiore a 5000, le singole Province provvedono direttamente alle verifiche mediante le procedure previste al successivo comma 6. **(I criteri di estrazione dei clienti finali da verificare saranno definiti dall'Autorità per l'Energia con apposita delibera in accordo con il Ministero delle Attività Produttive per le diverse tipologie di impianto).**

2) I Comuni con numero di abitanti inferiore a 5000 si avvalgono dei liberi professionisti figuranti negli elenchi messi a disposizione dagli Ordini professionali provinciali per l'esecuzione delle verifiche.

3) Le province si avvalgono **(per i comuni oltre 5000 abitanti)**, per l'effettuazione delle verifiche, di organismi di ispezione di Tipo A accreditati da Organismi di accreditamento facenti parte dell'European Accreditation Conference. **Per l'esecutività delle verifiche Tali organismi** devono **comunque** avvalersi di liberi professionisti **abilitati come** indicato al successivo punto **c)11)**.

4) I criteri di individuazione delle caratteristiche tecniche e organizzative degli organismi saranno determinati con decreto del Ministro delle Attività Produttive entro sessanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento.

5) I Comuni per gli impianti di loro competenza **di cui all'art. 1** trasmettono alle Province gli elenchi delle verifiche effettuate annualmente al fine della determinazione dei rimborsi di cui al successivo art. 5 che saranno corrisposti dalle Province.

6) Le Province inviano annualmente all'Autorità per l'Energia, un rapporto sull'attività di verifica svolta accompagnato dall'elenco delle utenze verificate direttamente o dai Comuni **di cui al comma 4.**

7) Gli Organismi di verifica, i Comuni, signaleranno alle rispettive Province i casi di reiterate non conformità alla legislazione vigente:

8) **Nel caso di reiterate non conformità alla legislazione vigente, secondo le indicazioni ricevute dall'Organismo di verifica**, nel rispetto dei criteri intesi alla salvaguardia della sicurezza della collettività, le Province applicano al singolo cliente finale le sanzioni previste dall'art. 8.

9) I Comuni invieranno alle Province rispettive l'elenco degli utenti con reiterate non conformità.

10) I liberi professionisti utilizzati per l'effettuazione delle verifiche debbono essere iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno cinque anni e non possono essere coinvolti nell'attività di progettazione, installazione e riparazione degli impianti.

Si ritiene più corretto richiamare qui di seguito l'art. 26 del T.U. "verifiche" che riporta " può essere effettuato a cura di liberi professionisti, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, CNI

11) L'ordine di sospensione del servizio può essere emanato dalle Province e dai Comuni solo in presenza di un immediato e grave pericolo per i singoli e la comunità, nel qual caso verranno utilizzati gli organi istituzionali preposti alle diverse tipologie di intervento.

12) La partecipazione diretta al capitale degli organismi non sono ammessi soggetti pubblici, distributori di energia."

La frase non è chiara, va meglio definita

CNI

Art.....Principi generali di sicurezza, modalità di esecuzione delle verifiche degli impianti

Non ultimo si riporta il testo da noi scritto e consegnato al Ministero predisposto per regolamentare le "modalità di esecuzione delle verifiche degli impianti", argomento questo non previsto nel Decreto.

A seguito di un incontro con l'ing. Cavanna si è fatto presente tale mancanza evidenziando la necessità che l'argomento venga, con chiarezza, definito e regolamentato.

Art. Principi generali di sicurezza, modalità di esecuzione delle verifiche degli impianti

- 1) Un impianto di utenza in servizio è considerato sicuro, ai fini della pubblica incolumità, quando realizzato in conformità alla regola dell'arte;
- 2) I materiali e gli impianti realizzati in conformità alle norme e guide tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla Legislazione vigente, si intendono costruiti a regola d'arte;
- 3) Il verificatore non dovrà eseguire prove o misure salvo eventuali semplici rilievi che a suo giudizio fossero utili a constatare ed accertare la sussistenza nel tempo o l'esistenza, al momento della messa in servizio, dei criteri per la sicurezza, valutare, con un solo esame a vista, il funzionamento e la rispondenza alle Norme vigenti, avvalendosi, ove prevista, della Dichiarazione di conformità e/o del certificato di collaudo;
- 4) Il verificatore potrà richiedere, ove ancora presente l'installatore o ditta installatrice, la verifica di controlli puntuali su parti specifiche di impianto o richiederne l'esecuzione con trasmissione documentata delle risultanze;
- 5) Nel caso in cui l'installatore o ditta installatrice non sia presente, il verificatore potrà disporre che l'utente predisponga un controllo effettuato da ditta riconosciuta ai sensi dell'art. xxx del DPR n° 380 del 6 Giugno 2001, comunicandone le risultanze;
- 6) Il verificatore compilerà un Modello, predisposto con apposito Decreto, con il giudizio della verifica, le prescrizioni se necessarie e note per quanto visto, indicherà l'obbligatorietà di interventi di regolarizzazione e in caso di dubbi generali la necessità di uno specifico collaudo.

Questa impostazione non è condivisa dai Periti che invece ritengono che la verifica debba essere una "**verifica strumentale**" con approfondite prove tecniche.

Quanto sopra scritto vuole definire che:

- 1) Il verificatore non è un collaudatore e quando effettua la verifica non ha a disposizione i tecnici che hanno realizzato l'impianto che possano intervenire a ragion dovuta sull'impianto;
- 2) Il verificatore non è a conoscenza dell'impianto e delle sue condizioni al contorno ed il tempo concessogli per la verifica gli impedisce un approfondimento e conoscenza dell'impianto;
- 3) Il verificatore non deve in nessun modo poter interrompere la continuità di un servizio o poter con manovre di verifica creare disservizi all'utente, sia perché potrebbe non essere in grado di risistemare le condizioni di partenza, sia perché non può essere responsabile di danni a cose.

Conclusioni

Con il presente documento si è voluto proporre, se pur con sintesi, i punti più interessanti del nuovo riordino legislativo in atto; come si evince alcune conquiste sono state ottenute e quel che più gratifica è che la figura dell'ingegnere impiantista libero professionista è stata valorizzata nella sua attività prioritaria, la progettazione.

Milano 31 marzo 2005

Allegati:

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Decreto Legislativo, n.....

Riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici

Il Presidente della Repubblica,

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e la legge 5 gennaio 1996, n. 25;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 392,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia",

Vista la legge 24 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia" ed in particolare l'articolo 1, comma 44, lettera a) concernente la delega per il riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

Sentito il parere del Consiglio di Stato che ha espresso le proprie valutazioni nell'adunanza del

Emana

Il seguente decreto legislativo

Capo I

Norme per la sicurezza degli impianti

Sezione I

Disposizioni legislative in materia di sicurezza degli impianti

Art. 1 - Ambito di applicazione

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 1)

1. Sono soggetti all'applicazione del presente decreto i seguenti impianti a servizio e nel fondo di pertinenza relativi agli edifici, qualunque ne sia la destinazione d'uso, a partire dal punto di consegna delle forniture, se presente:

- a) gli impianti elettrici utilizzatori e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- b) gli impianti radiotelevisivi, comprese le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di protezione antincendio;
- h) gli impianti di automazione per porte, cancelli e barriere automatiche.

Art. 2 (L) - Imprese abilitate

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 2)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti, che potrà svolgere tale funzione per una sola impresa abilitata.

3. Sono altresì abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, limitatamente ai propri impianti interni, le imprese non installatrici che dispongano nel proprio organico di uffici tecnici il cui responsabile sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3, relativi alla tipologia dei lavori oggetto dell'intervento.

4. Il rilascio di attestazione da una Società-organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per lo svolgimento di lavorazioni attinenti agli impianti indicati nell'articolo 1, è subordinata al possesso da parte dell'impresa dell'abilitazione prevista ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 3 (L) - Requisiti tecnico-professionali

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 3)

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, in via alternativa sono i seguenti:

- a) diploma di laurea in materia tecnica specifico conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

Art. 4 (L) - Progettazione degli impianti

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 6)

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) e h) dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche o specialistiche.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati dall'articolo 15 e dai decreti ministeriali di cui all'articolo 28.

3. I progetti degli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. I progetti conformi alle norme tecniche dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) nonché della legislazione tecnica vigente, sono considerati realizzati a regola d'arte.

Art. 5 (L) - Installazione degli impianti

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Le imprese sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali e componenti, parimenti costruiti a regola d'arte. Gli impianti, i materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

Art. 6 - Dichiarazione di conformità

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 9)

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 5. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice, nonché dal responsabile tecnico qualora soggetto diverso dal titolare, e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione al Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 4.
2. Nei casi in cui il progetto non sia previsto, quest'ultimo dovrà essere sostituito dallo schema dell'impianto realizzato, inteso come descrizione dell'opera come eseguita.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità, o l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.

Art. 7 (L) - Obblighi del committente o del proprietario

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 10)

1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.
2. Durante l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, il proprietario, o il conduttore, dell'impianto, deve adottare misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
3. [Nel caso di nuova fornitura di energia](#) negli edifici civili e non civili e [nel caso di richiesta di aumento di potenza disponibile](#), nel caso di edifici civili [relativamente ad impianti elettrici, prima dell'allacciamento il committente è tenuto a consegnare al distributore di energia copia della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico per gli impianti realizzati dopo il 12 marzo 1990, o copia di una relazione tecnica che attesti la congruità dell'impianto al presente decreto rilasciata da un installatore o da un professionista, per gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990.](#)

Art. 8 (L) - Certificato di agibilità

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità, debitamente compilata e completa degli allegati, e l'attestazione di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Art. 9 (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 12)

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio dell'attestazione di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 7, comma 1, i lavori concernenti la manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari.

Art. 10 (L) - Deposito presso lo sportello unico del progetto, della dichiarazione di conformità o dell'attestazione di collaudo

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 13)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g) e h) dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita prima dell'inizio dei lavori presso lo sportello unico comunale di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del comune ove ha sede l'impianto, il progetto definitivo di rifacimento dell'impianto al di sopra dei limiti indicati dall'articolo 4. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'impresa deposita presso il medesimo sportello unico la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo degli impianti installati ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per gli interventi non soggetti all'obbligo del progetto di cui all'articolo 4, l'impresa installatrice è tenuta a depositare la dichiarazione di conformità, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico.

Art. 11 - Collaudi e verifiche

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 14)

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, in casi specifici, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze di cui all'articolo 4, comma 1, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 26.
2. Per gli impianti di cui al comma 1 lettera g) dell'articolo 1, le modalità di esecuzione del collaudo, i requisiti dei soggetti ad esso autorizzati e le modalità di inoltro della documentazione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno.
3. L'attestazione di collaudo deve essere rilasciata entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 12 (L) - Sanzioni

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 16)

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 7 consegue, a carico del committente o del proprietario una sanzione amministrativa da 51 a 258 Euro.
2. Alla violazione delle altre norme del presente decreto consegue una sanzione amministrativa da 516 a 5164 Euro.
3. Il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, aggiorna con cadenza quadriennale, gli importi delle sanzioni amministrative.

Art. 13 (L) - Norme che rimangono in vigore

1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 8, legge 5 marzo 1990 n. 46;
 - b) articolo 46, comma 3, legge 24 aprile 1998, n. 128, concernente la tutela del diritto d'autore riconosciuta agli enti di normazione ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione II

Disposizioni regolamentari per la sicurezza degli impianti

Art. 14 - Ambito di applicazione

(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1; Dlgs 29 dic. 2003, n. 387)

1. Ai sensi dell'articolo 1:

- a) per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Sono compresi i sistemi di autoproduzione di energia fino a 20 kW. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno;
- b) per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 23 maggio 1992, n. 314 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
- c) per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
- d) per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rivelazione di gas, di fumo e d'incendio.

Art. 15 - Progettazione degli impianti

(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 4)

1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'articolo 4 è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:

- a) per gli impianti elettrici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW, e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
- b) per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
- c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- d) per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- e) per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;
- f) per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), per la distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
- g) per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rivelazione sono in numero pari o superiore a 10.

2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione deve essere posta nella scelta dei materiali e componenti elettrici da utilizzare.

3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.

Art. 16 - Installazione degli impianti

(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 5)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici conformi alla Legge 18 ottobre 1977 n. 791, marcati CE ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la specifica tecnica adottata.

3. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.

Art. 17 - Requisiti tecnico-professionali

(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 2)

1. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Art. 18 - Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese. Certificato di riconoscimento

(D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art. 9)

1. Le imprese che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 1, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, denuncia di inizio delle attività, indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, fanno riferimento, dichiarando, altresì, il possesso dei previsti requisiti tecnico-professionali.

2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese che provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro delle attività produttive. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attività di verifica.

Art. 19 - Dichiarazione di conformità

(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 7; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, art. 5)

1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base del modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata, in conformità al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto, anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica, che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 e che siano preposti alla sicurezza ed alla realizzazione degli impianti aziendali.
3. I modelli previsti dai commi 1 e 2 possono essere modificati o integrati con decreto del Ministro delle attività produttive, sentiti l'UNI e il CEI, nonché le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali del settore.
4. Per i committenti che non siano riusciti ad ottenere la dichiarazione di conformità relativa ad impianti realizzati da impresa installatrice abilitata, che abbia nel frattempo cessato l'attività e tali circostanze siano debitamente documentate, la predetta dichiarazione di conformità può essere sostituita da un attestato di conformità alla regola dell'arte rilasciato da un professionista iscritto all'albo professionale, nell'ambito delle rispettive competenze, oppure da un attestato di conformità alla regola d'arte rilasciato, per gli impianti non soggetti all'obbligo del progetto, da un'impresa abilitata di cui all'articolo 2.

Art. 20 - Sportello unico

1. Lo sportello unico di cui al comma 1 dell'articolo 10 inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio della circoscrizione ove ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.
2. Per gli interventi sottoposti all'obbligo del progetto, di cui all'articolo 4, che richiedano interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, contestualmente alla relativa documentazione ed elaborazione progettuale deve essere depositato il progetto preliminare degli impianti nuovi, trasformazioni o ampliamenti consistenti da realizzare presso lo sportello unico comunale. È fatto obbligo di presentare il progetto definitivo prima dell'inizio dei lavori.

Art. 21 - Cartello

(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 9)

1. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Art. 22 - Manutenzione degli impianti

(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 8)

1. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi,

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso, in conformità alla norme tecniche dell'UNI e del CEI.

2. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

Art. 23 - Attività di normazione tecnica

(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 6)

1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'articolo 5, anche sulla base di indicazioni del Ministero delle Attività produttive ed inviano semestralmente alla Direzione generale competente la descrizione dei lavori svolti in tale settore, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive 23 dicembre 1992, n. 578.

Art. 24 - Documentazione

(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 9)

1. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica prevista dal presente decreto e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo; nell'atto di trasferimento deve essere fatta menzione che il venditore garantisce la conformità dell'impianto alla vigente normativa in materia di sicurezza con contestuale consegna all'avente causa della dichiarazione di conformità, salvo patti contrari esplicitamente espressi di cui si è fatta menzione nell'atto di trasferimento. Copia della stessa documentazione deve essere consegnata anche alla persona che utilizza i locali, nei casi di locazione o comunque di utilizzazione dell'immobile in base a titolo non traslativo della proprietà.

Art. 25 - Sanzioni

(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 7)

1. Le sanzioni amministrative, di cui all'articolo 12, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro di giustizia, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e tenuto conto della svalutazione monetaria.

3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio o alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, che provvede alla conseguente iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta del registro delle imprese e dell'albo delle imprese artigiane.

5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

Art. 26 – Collaudi e Verifiche

(D.M. 22 aprile 1992 - D.M. 6 aprile 2000) .

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 11, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro delle Attività produttive.
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia.
3. Con decreto del Ministro delle Attività produttive, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.

Sezione III

Disposizioni finali

Art. 27 - Norme transitorie

(D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, art. 5; l. 5 gennaio 1996, n. 25, art. 6)

1. Tutti gli impianti di cui all'articolo 1, non soggetti all'applicazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non a regola d'arte, devono essere adeguati a quanto previsto dall'articolo 5 entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo, realizzati prima del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dall'articolo 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano adeguati gli impianti conformi ai seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
3. Per gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo, realizzati dopo il 12 marzo 1990 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6 può essere sostituita da un attestato di conformità alla regola d'arte rilasciato da un professionista iscritto all'albo professionale, nell'ambito delle rispettive competenze, oppure, per gli impianti non soggetti all'obbligo del progetto, da un'impresa abilitata di cui all'articolo 2.
4. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel termine prescritto dal comma 1, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza.
5. Con decreto del Ministro delle Attività produttive saranno fissate le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1.
6. Le imprese che risultano regolarmente iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane per le tipologie di impianti di cui all'articolo 1 non soggetti all'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono abilitate all'esercizio dell'attività. I soggetti titolari o legali rappresentanti di dette imprese hanno diritto di ottenere il certificato di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 3, previa denuncia da presentare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane competente per territorio, con la designazione del responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3.
7. I soggetti che dimostrino di avere svolto professionalmente nel corso di periodi pregressi, per una durata non inferiore ad un anno, in qualità di titolari, soci o collaboratori familiari partecipanti al lavoro di imprese del settore, ancorché le stesse non siano più iscritte, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, ivi comprese le tipologie di impianti non soggetti all'applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
8. Le imprese di cui all'articolo 2, comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita denuncia al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane designando i responsabili dei propri uffici tecnici interni.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 28 - Decreti ministeriali

1. Il Ministro delle Attività produttive, sentiti gli ordini e i collegi professionali, e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali dell'installazione di impianti, provvede con propri decreti ad aggiornare la definizione tecnica delle tipologie di impianti in relazione all'evoluzione tecnologica, sulla base della normazione tecnica definita dall'UNI e dal CEI e adegua i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 4, definendo i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso, in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica ed in funzione delle finalità di prevenzione e di sicurezza.

2. Il Ministro delle Attività produttive con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, definisce i criteri per lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nell'ambito di un programma di formazione continua, ai fini dell'esercizio delle attività previste dal presente decreto.

Art. 29 - Adeguamento dei regolamenti comunali e delle disposizioni regionali

(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 17)

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare le proprie disposizioni regolamentari e legislative, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 30 - Abrogazioni

(in via di elaborazione)

Capo II

Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 31 (L) - Ambito di applicazione

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i fabbisogni di energia primaria negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione ed esistenti, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 35, l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

Ai fini delle presenti norme il fabbisogno globale di energia primaria di un edificio comprende:

- il fabbisogno per la climatizzazione invernale;
- il fabbisogno per la climatizzazione estiva;
- il fabbisogno per ventilazione;
- il fabbisogno per acqua calda per usi igienico-sanitari;
- il fabbisogno per illuminazione;
- il fabbisogno termico ed elettrico di altri sistemi ausiliari non di processo.

Il fabbisogno globale è espresso dalla somma dei vari descrittori relativi ai singoli fabbisogni elencati.

2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento e limitata alle opere che hanno rilievo ai fini del contenimento dei consumi di energia degli edifici.

Art. 32 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)

1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico - storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici pubblici e privati, qualsiasi sia la destinazione d'uso, e in impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto n. 380 del 2001.

2. I criteri per il contenimento del consumo energetico negli edifici e per l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate sono regolati con decreto legislativo recante norme di attuazione della Direttiva 2002/91/CE come previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306.

3. Nelle more della emanazione del decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/91/CE come previsto della legge 31 ottobre 2003 n. 306 anche per gli edifici compresi nel campo di applicazione di tale direttiva ai fini di cui al comma 5 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.

4. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.

La relazione che dimostra il contenimento del consumo energetico ottenibile con l'intervento, redatta da professionista iscritto all'albo di Ordine o Collegio competente, deve essere allegata al verbale dell'assemblea di condominio.

5. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.

6. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.

7. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciata dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

8. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

9. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.

Art. 33 (L) - Limiti ai consumi di energia

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)

1. I limiti ai consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono regolati dal decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione della Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 i limiti ai consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono regolati dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 Gennaio 1991, n. 10.

Art. 34 (L – R, commi 1 e 3) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica, progettazione e certificazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 31 e 32, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

3. Una copia della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo è conservata dal Comune anche ai fini degli accertamenti previsti al successivo articolo 38.

Una copia della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 38. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.

4. La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere asseverata tramite perizia del direttore dei lavori presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

5. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo recante norme di attuazione della Direttiva 2002/91/CE la denuncia dei lavori, la relazione tecnica e la progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia sono regolati dall'articolo 28 della legge 9 gennaio, n. 10.

Art. 35 (L) - Certificazione energetica degli edifici

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)

1. Con decreto legislativo recante norme di attuazione della Direttiva 2002/91/CE sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.

2. Nei casi di compravendita o di locazione l'attestato di certificazione energetica deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

3. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio.

Art. 36 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)

1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI.

3. Nelle more di emanazione del decreto di recepimento della Direttiva 2002/91/CE rimangono in vigore tutte le disposizioni in materia di esercizio e manutenzione degli impianti previste dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del DPR 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche.

Art. 37 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)

1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con decreto 2 Aprile 1998 o comunque secondo le vigenti procedure previste dalle normative comunitarie.

Art. 38 (L) - Controlli e verifiche

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 107 e 109)

1. I Comuni, in relazione all'osservanza delle norme alla presente legge, anche avvalendosi di esperti e organismi esterni di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, effettuano accertamenti sui progetti delle opere e ispezioni in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

2. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta. A tal fine i Comuni provvedono a rendere noto ai cittadini tale opportunità fornendo contestualmente il costo a carico dei richiedenti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 39.

Art. 39 (L) - Sanzioni

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)

1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 34 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 34 e che non osserva le disposizioni degli articoli 32 e 33 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione ed il collaudo delle opere previste dal presente Capo, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 34 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera alla certificazione ed al collaudo delle opere previste dal presente Capo è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 36, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 36, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 37 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51646 euro.

Art. 40 - (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.

Art. 41 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore

(Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 36)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

Art. 42 (L) – Applicazione

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione della Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Allegato 1

**Modello di dichiarazione di conformità
(confronta il D.M. 20 febbraio 1992)**

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici.

(Art. 18 comma 2 del presente decreto)

Il sottoscritto

.....
responsabile dell'ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale)

operante nel settore con sede in Via

n. Comune (prov.) tel.
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica):

.....
inteso come: nuovo impianto; trasformazione; ampliamento; manutenzione straordinaria; altro

installato nei locali siti nel comune di (prov.)

via n. scala piano interno di proprietà di

(nome, cognome, o

ragione sociale e indirizzo) in

edificio adibito ad uso:

industriale, commerciale, altri usi;

Dichiara sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente decreto, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto;

seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (1):

installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, articolo 5 della presente legge;

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (2);

relazione con tipologie dei materiali utilizzati (3);

schema di impianto realizzato (4);

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (5).

Allegati facoltativi (6):

Il dichiarante

Data (timbro e firma)

LEGENDA

(1) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.

(2) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.

(3) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.

Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'articolo 5 del presente decreto. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili.

(4) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste).

Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema nell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

(5) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso che si tratti di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa, la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

(6) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

- -

Decreto Legislativo per la promozione di un reale sistema di verifica degli impianti all'interno degli edifici.

VISTA la legge 5 marzo 1990, n. 46;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 392 che ha delegato ai Comuni le verifiche di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 nella misura del 10% delle agibilità concesse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTA la legge 24 agosto 2004, n. 239 per il riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia ed in particolare l'art.1 Comma 44 di detta legge;

SENTITO il parere del Consiglio di Stato che ha espresso le proprie valutazioni nell'adunanza del ;

Art. 1 - Ambito di applicazione

La presente legge detta disposizioni per attuare le verifiche agli impianti di cui all'art. 107 del DPR n° 380 del 6 Giugno 2001 per edifici ad uso civile, comprese le parti comuni, e per gli edifici nei quali si svolgono attività non soggette a verifiche già previste da altre disposizioni di legge, relativamente alle seguenti tipologie:

- a) gli impianti elettrici utilizzatori e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

- -

- b) gli impianti radiotelevisivi, comprese le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione dei locali;
- d) gli impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) gli impianti per il trasporto e la distribuzione e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno di edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
- h) gli impianti di automazione per porte, cancelli e barriere automatiche

Art. 2 - Principi generali

Le disposizioni del presente Decreto sono finalizzate a regolamentare le procedure per l'effettuazione delle verifiche:

- 1) Istituire nell'ambito del Ministero delle Attività Produttive una **Commissione centrale** composta da tutti i rappresentanti operatori del settore impiantistico, dagli Ordini professionali degli Ingegneri, dal Collegio dei Periti Industriali;
- 2) Individuare (*riconoscere*) nelle Province il **referente** dell'operatività delle verifiche;
- 3) Indicare i compiti della commissione centrale quali definire gli indirizzi, dettare la filosofia e le regole dell'attuazione delle verifiche, vigilare affinché le Province eseguano le verifiche annuali, interfacciandosi con l'Autorità dell'energia,;
- 4) Indicare le modalità di costituzione, in ambito delle Province, di **Commissioni operative locali**, costituite dai delegati rappresentanti gli operatori del settore, dagli Ordini professionali degli Ingegneri, dal Collegio dei Periti Industriali;

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

- -

- 5) Indicare i compiti delle commissioni locali quali l'organizzazione, gestione, attuazione delle verifiche, previste dal Decreto all'art. 119 del DPR n° 380 del 6 Giugno 2001, procedere alla estrazione casuale o mirata degli utenti (*gli impianti*) da verificare, incaricare i liberi professionisti, iscritti in apposito Elenco, per effettuare la verifica, valutare l'operato dei verificatori, rapportarsi con l'utenza per comunicazioni o sanzioni, secondo gli indirizzi dettati dalla Commissione di cui al comma 1;
- 6) Definire le procedure di comunicazione tra Enti erogatori, Commissione centrale e Commissioni operative provinciali;
- 7) Definire lo scambio di informazioni tra Ministero e Enti pubblici interessati, gli Enti erogatori di energia coordinando la compilazione dei catasti degli utenti;
- 8) Definire le regole per la comunicazione con le istituzioni, gli Ordini professionali, per l'attuazione del nuovo Elenco dei liberi professionisti, stimolare le istituzioni di formazione per sensibilizzarle a meglio preparare i verificatori ed in accordo con le istituzioni promuovere la formazione continua;

Art. 3 - L'Autorità per l'Energia

Per gli impianti di cui all'Art. 1 107 del DPR n° 380 del 6 Giugno 2001 l'Autorità per l'Energia regolerà:

- 1) Per gli impianti di tipo a) ed e), entro xx giorni, i termini con cui gli utenti e i distributori forniranno e/o raccoglieranno i dati di cui all'art. 4 commi 1 e 2, unitamente al modello e le istruzioni relative per la compilazione della Dichiarazione di Conformità o altra certificazione relativa all'impianto;
- 2) Per le tipologie di impianti di tipo b), c), d), h), entro xx giorni, i termini e le regole di messa a norma e di certificazione, la documentazione che accerti la conformità dell'impianto alla legislazione vigente;

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

- -

- 3) Con successivo apposito decreto legislativo, la costituzione di un **Catasto Impianti**, all'interno del quale confluire progressivamente tutte le informazioni essenziali di ciascun impianto, con particolare riguardo alla sicurezza, per consentire l'identificazione dell'unità abitativa da assoggettare a verifica;
- 4) Con successivo apposito decreto le procedure di rimborso spese alle province per ogni utente verificato;
- 5) Con successivo apposito decreto legislativo il compenso per l'attività di ogni singola verifica nonché i criteri di aggiornamento successivo, da riconoscere ai Liberi professionisti.

Art. 4 - Attività dei Distributori di Energia

I fini di dar atto alle verifiche di cui all'art. 1 le Società di distribuzione dell'energia, per le relative competenze, provvedono a:

- 1) Acquisire la documentazione che attesti, secondo la normativa vigente, la **conformità** dell'impianto alla regola dell'arte al momento di ricevere la domanda o la modifica della fornitura.
- 2) Provvedono a dotarsi di un sistema informatico che generi automaticamente il codice cliente per ogni domanda presentata relativa sia a nuovi allacci sia a modifiche di utenze.
- 3) Mettono a disposizione delle diverse Province gli elenchi/data-base dei propri utenti, divisi in:
 - nuove forniture
 - modifiche di forniture

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

- -

- forniture già esistenti

Art. 5 - Attività delle Province

Le Province si avvalgono e provvedono a :

- 1) per l'effettuazione delle verifiche, di liberi professionisti, iscritti in apposito Elenco che non siano coinvolti nell'attività di progettazione e/o di direzione lavori sullo specifico impianto selezionato per la verifica.
- 2) definire i criteri per individuare le tipologie di impianto da verificare, in accordo con il Ministero delle Attività Produttive, con l'Autorità dell'Energia e/o altri enti interessati;
- 3) ad estrarre annualmente dal **catasto** degli impianti, o in sua assenza dagli elenchi di cui al comma 2 dell'Art. 4, gli estremi delle utenze relative all'impianto da assoggettare a verifica;
- 4) inviare annualmente all'Autorità per l'Energia un rapporto sull'attività di verifica svolta accompagnato dall'elenco delle utenze verificate;
- 5) inoltrare alle rispettive società di Distribuzione la richiesta di sospensione dell'erogazione agli utenti con reiterate non conformità alla legislazione vigente, nel rispetto dei criteri intesi alla salvaguardia della sicurezza della collettività.

Art. 6 - Principi generali di sicurezza , modalità di esecuzione delle verifiche degli impianti

- 1) Un impianto di utenza in servizio è considerato sicuro, ai fini della pubblica incolumità, quando realizzato in conformità alla regola dell'arte;

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

- -

- 2) I materiali e gli impianti realizzati in conformità alle norme e guide tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla Legislazione vigente, si intendono costruiti a regola d'arte;
- 3) Il verificatore non dovrà eseguire prove o misure salvo eventuali semplici rilievi che a suo giudizio fossero utili a constatare ed accertare la sussistenza nel tempo o l'esistenza, al momento della messa in servizio, dei criteri per la sicurezza, valutare, con un solo esame a vista, il funzionamento e la rispondenza alle Norme vigenti, avvalendosi, ove prevista, della Dichiarazione di conformità e/o del certificato di collaudo;
- 4) Il verificatore potrà richiedere, ove ancora presente l'installatore o ditta installatrice, la verifica di controlli puntuali su parti specifiche di impianto o richiederne l'esecuzione con trasmissione documentata delle risultanze;
- 5) Nel caso in cui l'installatore o ditta installatrice non sia presente, il verificatore potrà disporre che l'utente predisponga un controllo effettuato da ditta riconosciuta ai sensi dell'art. xxx del DPR n° 380 del 6 Giugno 2001, comunicandone le risultanze;
- 6) Il verificatore compilerà un Modello, predisposto con apposito Decreto, con il giudizio della verifica, le prescrizioni se necessarie e note per quanto visto, indicherà l'obbligatorietà di interventi di regolarizzazione e in caso di dubbi generali la necessità di uno specifico collaudo.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Decreto Legislativo per la promozione di un reale sistema di verifica degli impianti all'interno degli edifici

VISTA la legge 5 marzo 1990, n. 46;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 che ha delegato ai Comuni le verifiche di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 nella misura del 10% delle agibilità concesse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTA la legge 24 agosto 2004, n. 239 per il riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia ed in particolare l'art. 1 comma 44 di detta legge;

SENTITO il parere del Consiglio di Stato che ha espresso le proprie valutazioni nell'adunanza del

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Decreto si applica agli impianti di cui all'art. 107 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 per edifici ad uso civile, comprese le parti comuni, e per gli edifici nei quali si svolgono attività non soggette a verifiche già previste da altre disposizioni di legge, relativamente alle seguenti tipologie:

- a) gli impianti elettrici utilizzatori e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- b) gli impianti radiotelevisivi, comprese le antenne e gli impianti elettronici in genere e gli impianti telefonici;

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione di qualsiasi natura o specie;
- d) gli impianti idrosanitari idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) gli impianti per il trasporto e la distribuzione e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno di edifici comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione dei locali;
- f) gli impianti di automazione per porte, cancelli e barriere automatiche.

Art. 2 - Principi generali

1a Le società di distribuzione di energia, per le relative competenze e per gli impianti di cui all'art. 1, lettere a) ed e) acquisiscono la documentazione che attesta, secondo la normativa vigente, la conformità dell'impianto alla regola dell'arte al momento di ricevere la domanda o la richiesta di modifica della fornitura.

1b Con apposito decreto direttoriale verrà determinata la modulistica da presentare con la domanda di nuova o modifica della fornitura.

2. Ogni dichiarazione di conformità dovrà essere correlata attraverso un identificativo univoco al punto di consegna del distributore a cui si riferisce la richiesta di allacciamento o di aumento di potenza.

3. Le società di distribuzione provvedono a dotarsi di un sistema informatico che generi automaticamente il codice cliente.

4. Per le tipologie di impianti di tipo b), c), d), f) di cui all'art. 1 le modalità di effettuazione dei controlli saranno definite con apposito Regolamento da emanarsi da parte del Ministero delle Attività Produttive, tenuto conto delle diverse competenze esistenti.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 3 - Attività dei Distributori di energia

1) Annualmente e con riferimento a ciascun anno precedente le società di distribuzione mettono a disposizione delle diverse Province e dei Comuni interessati, a secondo delle competenze rispettive, gli elenchi/data-base dei punti di erogazione e dei corrispondenti clienti finali allacciati divisi in:

- 1) nuove allacciamenti
- 2) modifiche dei parametri tecnici dell'utenza effettuata nell'anno
- 3) allacciamenti già esistenti a fine anno.

2) Le società di distribuzione nel caso di nuova fornitura e di modifiche di fornitura, dopo la verifica della completezza formale della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 2, curano l'archiviazione della stessa, su supporto informatico o in alternativa a loro discrezione su supporto cartaceo.

Art. 4 - Attività dei Comuni e delle Province

1) Le Province provvedono annualmente ad estrarre dagli elenchi trasmessi dalle Società fornitrici di energia di cui all'art. 3, gli identificativi degli impianti di cui all'art. 1 relativi alle lettere a) ed e) da assoggettare a verifiche.

Durante il primo anno di applicazione a partire dall'anno 2006 debbono essere usati i seguenti criteri di estrazione: 0,10% delle nuove forniture; 0,10% delle modifiche di forniture; 0.5% delle forniture esistenti.

2) Le singole Province, comunicano ai Comuni con numero di abitanti inferiore a 5000, gli identificativi dei clienti finali estratti; per i Comuni con numero di abitanti

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

superiore a 5000, le singole Province provvedono direttamente alle verifiche mediante le procedure previste al successivo comma 4. I criteri di estrazione dei clienti finali da verificare saranno definiti dall'Autorità per l'Energia con apposita delibera in accordo con il Ministero delle Attività Produttive per le diverse tipologie di impianto.

- 3) I Comuni con numero di abitanti inferiore a 5000 si avvalgono dei liberi professionisti che figurano negli elenchi messi a disposizione dagli ordini professionali provinciali per l'esecuzione delle verifiche.
 - 4) Le province si avvalgono per i comuni oltre 5000 abitanti, per l'effettuazione delle verifiche, di organismi di ispezione di Tipo A accreditati da Organismi di accreditamento facenti parte dell'European Accreditation Conference. Tali organismi devono comunque avvalersi di liberi professionisti indicati al successivo punto 9).
 - 5) I criteri di individuazione delle caratteristiche tecniche e organizzative degli organismi saranno determinati con decreto del Ministro delle Attività Produttive entro sessanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento.
 - 6) I Comuni per gli impianti di loro competenza di cui all'art. 1 trasmettono alle Province gli elenchi delle verifiche effettuate annualmente al fine della determinazione dei rimborsi di cui al successivo art. 5 che saranno corrisposti dalle Province.
 - 7) Le Province inviano annualmente all'Autorità per l'Energia, un rapporto sull'attività di verifica svolta, accompagnato dall'elenco delle utenze verificate direttamente o dai Comuni di cui al comma 3.
- 8.1) Nel caso di reiterate non conformità alla legislazione vigente, secondo le indicazioni ricevute dall'Organismo di verifica, nel rispetto dei criteri intesi alla salvaguardia

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

della sicurezza della collettività le Province applicano al singolo cliente finale le sanzioni previste dall'art. 8.

8.2) I Comuni invieranno alle Province rispettive l'elenco degli utenti con reiterate non conformità.

9) I liberi professionisti utilizzati per l'effettuazione delle verifiche debbono essere iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno cinque anni e non possono essere coinvolti nell'attività di progettazione, installazione e riparazione degli impianti.

10) L'ordine di sospensione del servizio può essere emanato dalle Province e dai Comuni solo in presenza di un immediato e grave pericolo per i singoli e la comunità, nel qual caso verranno utilizzati gli organi istituzionali preposti alle diverse tipologie di intervento.

11) La partecipazione diretta al capitale degli organismi non sono ammessi soggetti pubblici, distributori di energia.

12) Le province e i comuni provvederanno a unificare le verifiche del settore di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, quando possibile.

Art. 5 - Compiti dell'Autorità per l'Energia

1. Le province invieranno annualmente all'Autorità per l'energia, elettrica ed il gas un rapporto sull'attività svolta accompagnato dall'elenco delle utenze verificate direttamente e dai propri Comuni.

2. L'Autorità per l'energia, elettrica e gas, sentito il Ministero delle Attività Produttive, definirà con propria delibera l'importo annuale da addebitare globalmente ai clienti finali per il funzionamento del sistema nazionale delle verifiche. L'importo sarà contenuto entro valori non significativi per il cliente finale e comunque inferiore a due euro.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

3. L'Autorità per l'energia, elettrica e gas regolerà con propria delibera le procedure di rimborso alle province per ogni impianto verificato.
4. L'Autorità per l'energia, elettrica e gas fisserà con propria delibera il compenso forfetario spettante alle province e proporzionatamente alle società di distribuzione.
5. L'Autorità per l'energia, Elettrica e Gas dopo il primo anno di entrata in vigore del presente decreto può, d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive, modificare i coefficienti di cui all'art. 4 comma 1, sulla base di proprie valutazioni e osservazioni provenienti dalle società di distribuzione e dalle province.

Art. 6 - Pubblicazione dell'attività di verifica

Annualmente il Ministero delle Attività Produttive provvederà ad evidenziare in forma sintetica, nel proprio sito, i risultati delle verifiche effettuate dalle Province e dai Comuni.

Art. 7 - Comitato di Coordinamento delle attività di verifica

- 1) Viene istituito, su iniziativa del Ministero delle Attività produttive, un comitato di Coordinamento nazionale delle attività delle verifiche allo scopo di valutare eventuali problematiche emerse e fornire gli indirizzi necessari al corretto svolgimento dell'attività.
- 2) Il Comitato di cui al comma 1) è composto da rappresentanti, a livello nazionale, degli operatori delle filiere impiantistiche relative alle lettere a) ed e) dell'art. 1 e dei relativi distributori di energia, da un rappresentante delle federazioni dei costruttori di materiali impiantistici, delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, da un rappresentante dell'associazione delle Province, da un rappresentante dei Comuni d'Italia, da due rappresentanti degli

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

organismi di normazione tecnica, da un rappresentante degli ordini professionali e da un rappresentante dei collegi dei periti industriali, da due rappresentanti del Ministero delle Attività Produttive di cui uno con funzione di presidente

3) Il comitato inoltre:

- a) Partecipa alla definizione delle strategie di controllo della sicurezza che saranno definite dal Ministero delle Attività Produttive d'intesa con l'Autorità per l'Energia;
- b) Controlla i risultati dell'attività di verifica e le modalità di esecuzione..
- c) Il Comitato infine esamina i problemi tecnici ed operativi eventualmente incontrati dalle Province e dai Comuni.
- d) Il Comitato promuove l'aggiornamento e il miglioramento del livello culturale dei verificatori.

Art. 8 - Sanzioni

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

<u>DOCUMENTO ING: CAVANNA 31, gennaio 2005</u>	<u>OSSERVAZIONI E PROPOSTE MODIFICATIVE</u>
<p><u>Decreto Legislativo per la promozione di un reale sistema di verifica degli impianti all'interno degli edifici</u></p>	
<p>VISTA le legge 5 marzo 1990, n. 46; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 che ha delegato ai Comuni le verifiche di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 nella misura del 10% delle agibilità concesse; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; VISTA la legge 24 agosto 2004, n. 239 per il riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia ed in particolare l'art. 1 comma 44 di detta legge; SENTITO il parere del Consiglio di Stato che ha espresso le proprie valutazioni nell'adunanza del</p>	<p>Scopo delle ns. osservazioni è ridisegnare un DECRETO che permetta lo svolgimento delle "VERIFICHE", come previsto all'art. del disposto di Legge 239, in modo efficiente a costi minimi per l'utente (costo che l'utente paga annualmente in modo indiretto con la quota forfettaria aggiunta alle bollette GAS e LUCE).</p> <p>Le Osservazioni mosse al documento CAVANNA sono le seguenti:</p> <p>1) di natura tecnica; 2) di natura sostanziale;</p>

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

<p>art 1 - Ambito di applicazione</p> <p>Il presente Decreto si applica agli impianti di cui all'art. 107 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 per edifici ad uso civile, comprese le parti comuni, e per gli edifici nei quali si svolgono attività non soggette a verifiche già previste da altre disposizioni di legge, relativamente alle seguenti tipologie:</p> <p>a) gli impianti elettrici utilizzatori e gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;</p> <p>b) gli impianti radiotelevisivi, comprese le antenne e gli impianti elettronici in genere;</p> <p>c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione di qualsiasi natura o specie;</p> <p>d) gli impianti idrosanitari idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;</p> <p>e) gli impianti per il trasporto e la distribuzione e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno di edifici comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione dei locali;</p> <p>f) gli impianti di automazione per porte, cancelli e barriere automatiche.</p>	<p>art 1 - Ambito di applicazione</p> <p>di natura tecnica:</p> <p><i>Lettera b) perché non si ripete in modo uguale la definizione riportata all'art. 107 del DPR n° 380?</i></p> <p><i>Lettera e) perché non si ripete in modo uguale la definizione riportata all'art. 107 del DPR n° 380?</i></p> <p><i>Lettera f) è sbagliata ma è la lettera h)</i></p>
<p>Art. 2 - Principi generali</p> <p>1. Le società di distribuzione di energia, per le relative competenze e per gli impianti di cui all'art. 1, lettere a) ed e) acquisiscono la documentazione che</p>	<p>Art. 2 - Principi generali</p> <p>di natura sostanziale;</p> <p>Non si capisce l'utilità del comma 1 e di conseguenza dei successivi</p>

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

<p>attesti, secondo la normativa vigente, la conformità dell'impianto alla regola dell'arte al momento di ricevere la domanda o la modifica della fornitura.</p> <p>2. Ogni dichiarazione di conformità dovrà essere correlata attraverso un identificativo univoco - codice cliente - al punto di consegna del distributore a cui si riferisce la richiesta di allacciamento o di aumento di potenza. Le società di distribuzione dovranno comunicare al Cliente detto identificativo al momento della firma del contratto.</p> <p>3. Le società di distribuzione provvedono a dotarsi di un sistema informatico che generi automaticamente il codice cliente per ogni domanda presentata relativa sia a nuovi allacci sia a modifiche di utenze.</p> <p>4. Per le tipologie di impianti di tipo b), c), d), h) di cui all'art. 1 le modalità di effettuazione dei controlli saranno definite con apposito Regolamento da emanarsi da parte del Ministero delle Attività Produttive, tenuto conto delle diverse competenze esistenti.</p>	<p>comma di questo Decreto che ha per oggetto le VERIFICHE degli impianti di cui all'art. 107 della sopra indicata legge.</p> <p>Le regole dettate dai comma sopra richiamati sono regole per il GAS già ben definite dalla delibera n° 40/40; se necessario definirle anche per gli impianti elettrici si ritiene più corretto emanare una identica Norma di quella del GAS.</p> <p>Se invece la volontà è quella di inglobare in questo DECRETO la delibera 40/40 allora occorre indicarlo chiaramente dando precise indicazioni; così stando le cose le due disposizioni di legge si scontrano e lasciano spazi per rendere difficile la vita all'utente.</p> <p style="text-align: center;">di natura tecnica:</p> <p><i>comma 4 ; si propone di aggiungere un termine temporale (180 gg) alla emanazione del Regolamento che definisca le modalità di effettuazione dei controlli per gli impianti di tipo b), c), d), h).</i></p>
--	---

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

<p>Art. 3 - Attività dei Distributori di energia</p> <p>Le società di distribuzione mettono a disposizione dei Comuni e delle diverse Province interessate, a secondo delle competenze rispettive, gli elenchi/data-base dei propri utenti, divisi in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nuove forniture 2) modifiche di forniture 3) forniture già esistenti 	<p>Art. 3 - Attività dei Distributori di energia</p>
<p>Art. 4 - Attività dei Comuni e delle Province</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) I Comuni e le Province provvedono annualmente ad estrarre gli identificativi degli utenti degli impianti da assoggettare a verifiche: Durante il primo anno di applicazione a partire dall'anno 2006 debbono essere usati i seguenti criteri 0,10% delle nuove forniture; 0,10% delle modifiche di forniture; 0.5% delle forniture esistenti. 2) I Comuni fino a 5000 abitanti provvedono ad estrarre annualmente gli identificati degli impianti di cui all'art. 1 relativi alle lettere a) ed e) da assoggettare a verifiche. Le singole Province, per i Comuni con numero di abitanti superiori a 5000, provvedono ad estrarre annualmente, dagli elenchi trasmessi dalle Società fornitrici di energia di cui all'art. 3, gli estremi delle utenze relative 	<p>Art. 4 - Attività dei Comuni e delle Province</p> <p>di natura sostanziale;</p> <p>Non si capisce l'utilità di individuare due Entità diverse per svolgere la identificazione degli utenti da assoggettare alle verifiche.</p> <p>La scelta inoltre, di cui al comma 2, dei Comuni per abitanti fino a 5.000 e le Province per i rimanenti Comuni con abitanti > a 5.000, oltre ad andare in senso contrario a quanto allora definito dal DPR 242 art.18, pone diversi problemi:</p> <p>1°) Nessun problema sembra porsi per gli impianti da verificare nei Comuni con meno di 5000 abitanti: per l'incombenza al punto 3 del citato art. 4 è detto che "i Comuni si avvalgono di professionisti figuranti negli elenchi messi a disposizione dagli Ordini professionali provinciali".</p> <p>Diverso è il regime che si predispone al successivo punto 4 per le verifiche che le Province andranno a effettuare (previo sorteggio) agli impianti allocati nei Comuni con oltre 5000 abitanti (ove risiede circa il</p>

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

<p>agli impianti da assoggettare a verifica. I criteri di estrazione delle utenze da verificare saranno definiti dall'Autorità per l'Energia con apposita delibera in accordo con il Ministero delle Attività Produttive, all'art. 5, comma 1 per le diverse tipologie di impianto.</p> <p>3) I Comuni si avvalgono dei professionisti figuranti negli elenchi messi a disposizione dagli ordini professionali provinciali.</p> <p>4) Le province si avvalgono per i comuni oltre 5000 abitanti, per l'effettuazione delle verifiche, di organismi di ispezione di Tipo A accreditati da Organismi di accreditamento facenti parte dell'European co-operation for Accreditation.</p> <p>5) I criteri di individuazione delle caratteristiche tecniche e organizzative degli organismi saranno determinati con decreto del Ministro delle Attività Produttive.</p> <p>6) I Comuni per gli impianti di loro competenza di cui all'art. 1 trasmettono alle Province gli elenchi delle verifiche effettuate annualmente.</p>	<p>75% della popolazione nazionale).</p> <p>In tal caso è prevista la costituzione di "Organismi di ispezione di tipo A" accreditati con i criteri di individuazione delle caratteristiche tecniche e organizzative predeterminati da apposito Decreto Ministeriale.</p> <p>Una prima osservazione sorge spontanea: non si riesce a comprendere la diversità di "regime" delle verifiche che sicuramente non si basa su criteri qualitativi (complessità e dimensioni dell'impianto), ma esclusivamente sul dato casuale dell'allocazione dell'impianto sottoposto a verifica nel territorio di un Comune con meno di 5000 abitanti. È dato di comune esperienza che impianti complessissimi presenti in quasi tutto l'arco Alpino appartengano quasi sempre a Comuni con meno di 5000 residenti, ma che raggiungono un numero di presenze altissimo per le strutture ricettive di cui sono dotati.</p> <p>Ciò posto il problema della terzietà del controllore rispetto alle situazioni da controllare è chiaramente mutuato dalla organizzazione giudiziaria e perciò non appare corretto che circa il 25% della popolazione (residente nei Comuni con meno di 5000 abitanti) sia soggetta a regole diverse rispetto a quelle da applicare all'altro 75%.</p> <p>A ben vedere la problematica che ci occupa è di diretta derivazione dall'art. 97 della Costituzione ove si dispone che siano assicurati "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" e che siano determinate "le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari".</p> <p>Ne consegue che il principio di terzietà è strumentale per il raggiungimento della imparzialità e viene perseguito assicurando ai soggetti chiamati a svolgere la detta funzione presidi volti a tutelare la indipendenza esterna dei soggetti medesimi.</p>
--	--

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

<p>7) Le Province inviano annualmente all'Autorità per l'Energia, un rapporto sull'attività di verifica svolta accompagnato dall'elenco delle utenze verificate.</p> <p>8) Le province inoltrano alle rispettive società di distribuzione la richiesta di sospensione dell'erogazione agli utenti con reiterate non conformità alla legislazione vigente, secondo indicazioni ricevute dall'Organismo di verifica, nel rispetto dei criteri intesi alla salvaguardia della sicurezza della collettività.</p> <p>9) I Comuni invieranno alle Province rispettive l'elenco degli utenti con reiterate non conformità.</p>	<p>Come si è visto, dunque, i due diversi metodi delineati non possono che perseguire il medesimo risultato: e cioè che la verifica venga svolta da soggetti professionalmente competenti e sufficientemente dotati di indipendenza o per essere designati dall'Ordine provinciale per lo svolgimento di un'attività professionale soggetta a tutte le regole ordinamentali (in primis quelle deontologiche) ovvero per essere chiamati a comporre l'Organismo di ispezione.</p> <p>Ma non sfugge all'osservatore disincantato che la designazione da parte dell'Ordine, che è anche titolare del potere disciplinare a tutela del retto svolgimento delle attività professionali, ha l'ulteriore positività di prevedere l'incarico ad personam da parte del titolare della potestà ispettiva, con automatica assunzione di responsabilità diretta in ordine alla bontà/qualità del risultato.</p> <p>Tale tipo di "responsabilità", ove dispersa all'interno di Organismo collegiale, assume una ben più attenuata pregnanza.</p> <p>E non è a dire che l'appartenenza ad Organismi di certificazione escluda di per sé lo svolgimento di attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza del giudizio: anzi spesso lo scudo della certificazione fa perdere di vista il nocciolo essenziale della vigilanza risolvendolo nella zelante osservanza delle formalità procedurali.</p> <p>Conclusivamente da un lato dovrebbe essere evitato l'evidenziato "doppio regime"; dall'altro andrebbe preferito il metodo ora riservato ai Comuni con meno di 5000 abitanti, eventualmente approfondendo i sistemi di designazione (rotazione; sorteggio; provenienza) e prevedendo requisiti soggettivi (esperienza; titoli professionali, accademici e altro) minimi per l'ammissione alla designazione.</p> <p>2°) La scelta di avvalersi di " Organismi di tipo A" non permetterà inoltre di soddisfare la prerogativa alla base della definizione della VERIFICA.</p>
---	---

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

	<p>quella di fornire un “ Giudizio professionale ” su quanto ispezionato.</p> <p>Tale presupposto fondamentale per assicurare la “SICUREZZA” di un impianto può solo venire da persone che svolgono di professione l'attività di progettazione e di direzione lavori, che per propria natura devono e sono aggiornate sull'evolversi della tecnica e dei materiali, che per esperienza diretta e per responsabilità etica sono a conoscenza delle Normative e che per esperienza sono abituate a collaudare e verificare quanto costruito.¹</p> <p>3°) L'affidamento delle verifiche ad “ Organismi di tipo A” non può che avvenire per gara; questo processo porterà a situazioni di interesse economico a discapito della qualità e della professionalità; diverso è l'affidamento ad una figura professionale che per lo svolgimento della sua attività potrà avere una ben precisa remunerazione definita ed non scontabile.</p>
--	---

¹ Con quanto indicato si invita a riprendere in considerazione la proposta formulata con il documento C.N.I. dove nell'art. 5 “ Attività delle Province” comma 1 si indicava uno schema semplificato di attuazione delle verifiche, schema che oltre ad essere di facile gestione si ritiene abbia anche il pregio di avere bassi costi gestionali tutti indirizzati allo scopo, dove i liberi professionisti, i soli preposti alle verifiche in campo, sono in grado di garantire una corretta attuazione delle finalità oggetto del presente Decreto.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

<p>Art. 5 - Compiti dell’Autorità per l’Energia</p> <p>1) Le province invieranno annualmente all’Autorità per l’Energia, elettricità ed il gas un rapporto sull’attività svolta accompagnato dall’elenco delle utenze verificate.</p> <p>2) L’Autorità per l’Energia, elettricità e gas sentito il Ministero delle Attività Produttive definirà con propria delibera l’importo annuale da attribuire globalmente agli utenti per il funzionamento del sistema nazionale delle verifiche. L’importo sarà contenuto a valori non significativi per l’utenza.</p> <p>3) L’Autorità per l’Energia, elettricità e gas regolerà con propria delibera le procedure di rimborso alle province per ogni utente verificatore.</p> <p>4) L’Autorità per l’Energia, elettricità e gas fisserà con propria delibera il compenso forfetario spettante alle province nonché i criteri di aggiornamento successivo.</p> <p>5) L’Autorità per l’Energia, Elettricità e Gas dopo il primo anno di entrata in vigore del presente</p>	<p>Art. 5 - Compiti dell’Autorità per l’Energia</p> <p>di natura sostanziale;</p> <p>Lo schema proposto regolamenta l’attività delle Province che come sopra definito dovranno raccogliere anche i dati dei Comuni; questa procedura oltre a creare un processo complicato e costoso , non permetterà di avere una reale situazione di quanto annualmente è stato fatto in quanto sicuramente i dati non saranno completi e questo porterà ad una non reale situazione di quanto fatto o meglio non rispecchierà l’attività svolta.</p> <p>Lo stesso dicasi per il successivo comma 3 che definisce il rimborso alle Province non dicendo nulla per il rimborso ai Comuni che svolgono la stessa attività di verifica.</p> <p>Anche in questo caso c’è una discrepanza di comportamento e di regolamentazione.</p> <p>di natura tecnica:</p> <p>Al comma 3) va corretto il termine verificatore con VERIFICATO</p>
---	---

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

decreto può, d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive, modificare i coefficienti di cui all'art. 4 comma 1, sulla base di proprie valutazioni e osservazioni provenienti dalle società di distribuzione e dalle province.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

<p>Art. 10 - Impianti in servizio - Accertamento documentale</p> <p>1. Il distributore individua con criteri non discriminatori gli impianti di utenza da sottoporre annualmente ad accertamento documentale tra quelli in servizio allacciati all'impianto di distribuzione da esso gestito.</p> <p>2. Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui alla successiva lettera b), relativa agli impianti di utenza in servizio, richiesta mediante l'invio al Cliente finale di comunicazione con lettera raccomandata a.r. nella quale:</p> <p>a) precisa che la documentazione richiesta è finalizzata ad accertare il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza del suo impianto di utenza in servizio ai fini della pubblica incolumità;</p> <p>b) richiede l'invio, entro centocinquanta giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione, in alternativa di:</p> <p>(i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990, nel caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge, realizzati dopo la sua entrata in vigore;</p>	<p>Art. 10 - Impianti in servizio - Accertamento documentale</p> <p>di natura tecnica:</p> <p>Occorre dare una numerazione consequenziale agli articoli.</p> <p>di natura sostanziale;</p> <p>In questo art. si parla del distributore, che come sopra definito è il distributore del gas o della elettricità introducendo al comma c) anche il servizio dell'acqua, servizio non ricompreso nelle attività dei sopra indicati distributori e che invece precedentemente era escluso dalle regole presenti in quanto da definirsi con apposito regolamento da parte del M.A.P.</p> <p>Non si condivide inoltre la necessità di un accertamento cartaceo che ben poco ha attinenza con la sicurezza degli impianti, oggetto della presente regolamentazione.</p> <p>La verifica della documentazione cartacea dovrebbe invece essere affidata al Verificatore che presente sull'impianto ha la possibilità di verificare la veridicità e la completezza di quanto dichiarato, accertarsi se l'utente ha ottenuto tutti i permessi e se ha svolto i dovuti accertamenti di collaudo previsti dalle Leggi Vigenti.</p> <p>Il costo, perché un costo l'ha lo svolgimento di quanto previsto, sarebbe più logico prevederlo alle verifiche sugli impianti, lasciando ai distributori il solo compito di accertamento per i casi di richiesta di allaccio o modifica di potenza.</p>
--	---

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

- (ii)** copia della documentazione prevista dalle norme tecniche pubblicate dal CEI e dall'UNI che definiscono le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità.
- c) precisa che:
- (i)** l'accertamento sulla documentazione inviata sarà effettuato senza oneri diretti per il cliente finale interessato;
- (ii)** in caso di esito positivo di tale accertamento, ne darà comunicazione scritta al cliente finale;
- (iii)** in caso di esito negativo di tale accertamento, il distributore provvederà a sospendere la fornitura di gas, dell'energia elettrica o dell'acqua;
- (iv)** in caso di mancato invio della documentazione, invierà notifica alla provincia competente per territorio e, salvo diversa disposizione da parte della provincia stessa, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla data di invio della notifica alla provincia.

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

<p>Art. 11 - Pubblicazione dell'attività di verifica</p> <p>Annualmente il Ministero delle Attività Produttive provvederà ad evidenziare in forma sintetica, nel proprio sito, i risultati delle verifiche effettuate dalle Province e dai Comuni.</p>	<p>Art. 11 - Pubblicazione dell'attività di verifica</p>
<p>Art. 12 - Comitato di Coordinamento delle attività di verifica</p> <p>1) Viene istituito, su iniziativa del Ministero delle Attività produttive, un comitato di Coordinamento nazionale delle attività delle verifiche allo scopo di valutare eventuali problematiche emerse e fornire gli indirizzi necessari al corretto svolgimento dell'attività.</p> <p>2) Il Comitato di cui al comma 1) è composto da rappresentanti, a livello nazionale, degli operatori delle filiere impiantistiche relative alle lettere a) ed e) dell'art. 1, da un rappresentante delle federazioni dei costruttori</p>	<p>Art. 12 - Comitato di Coordinamento delle attività di verifica</p> <p>di natura sostanziale;</p> <p>Nella definizione di chi dovrà far parte del comitato di Coordinamento nazionale delle attività di verifica si parla di rappresentanti delle filiere impiantistiche relative alle lettere a) e e) senza richiamare anche le future figure da definirsi per le altre attività previste nell'ambito di applicazione della Legge.</p> <p>Non si parla di rappresentanti degli Ordini professionali, Ordini che invece hanno nel sistema delle verifiche parte importante sia per la gestione degli Elenchi dei professionisti da incaricare sia perché sono i rappresentanti degli esecutori diretti del processo.</p> <p>Non si parla degli Elenchi dei verificatori che, alla luce di quanto avvenuto negli anni passati, dovrà essere rivisto ed aggiornato con nuove regole di accreditamento.</p>

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COMMENTI AL TESTO

<p>di materiali impiantistici, delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, da un rappresentante dell'associazione delle Province, da un rappresentante dei Comuni d'Italia, da un rappresentante degli organismi di normazione tecnica, da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive con funzione di presidente</p> <p>3) Il comitato inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Partecipa alla definizione delle strategie di controllo della sicurezza che saranno definite dall'Autorità per l'Energia;b) Valuta l'operato dei verificatori e degli organismi di verifica in caso di ricorsi.c) Il Comitato infine esamina i problemi tecnici ed operativi eventualmente incontrati dalle Province.d) Il Comitato promuove la formazione professionale del personale addetto alle verifiche.	
--	--

Electricità	30.000.000					150.000	
Gas	18.000.000					90.000	
Nuove forniture annue							
Electricità	3.600.000	12%		3.600			
Gas	2.700.000	15%		2.700			
Modifiche di fornitura annue							
Electricità	4.500.000	15%		4.500			
Gas	1.440.000	8%		1.440			
Soggetti da assoggettare annualmente alle verifiche							
				6.300	5.940	240.000	252.240
Province	n° di province	104					2.425
	gg.anno lavor	220		n° di verifiche al giorno per Provincia			11,0

		VERIFICHE		
	n° UTENTI	1,00%	0,50%	0,70%
Forniture esistenti				
Elettricità	30.000.000			210.000
Gas	18.000.000			126.000
Nuove forniture annue				
Elettricità	3.600.000	12%	36.000	
Gas	2.700.000	15%	27.000	
Modifiche di fornitura annue				
Elettricità	4.500.000	15%	22.500	
Gas	1.440.000	8%	7.200	
Soggetti da assoggettare annualmente alle verifiche		63.000	29.700	336.000
Province	n° di province			4.122
	gg.anno lavor	220	n° di verifiche al giorno per Provincia	18,7

		VERIFICHE		
	n° UTENTI	1,50%	1,50%	1,00%
Forniture esistenti				
Elettricità	30.000.000			300.000
Gas	18.000.000			180.000
Nuove forniture annue				
Elettricità	3.600.000	12%	54.000	
Gas	2.700.000	15%	40.500	
Modifiche di fornitura annue				
Elettricità	4.500.000	15%	67.500	
Gas	1.440.000	8%	21.600	
Soggetti da assoggettare annualmente alle verifiche				
		94.500	89.100	480.000
Province	n° di province gg.anno lavor	104 220		6.381 29,0